



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; PROVINCIA DI TREVISO – *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

Tel: 0423 761111 Fax: 0423 761139

E-mail: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

Registro Generale n. 33 del 29-09-2021

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2021 AL 30 APRILE 2022
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- Studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica
- Il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 microgrammi/m³;
- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- Nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM₁₀ e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- Le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- Gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 10/3/2021 ha confermato le azioni previste dal citato Piano;
- Il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 10.09.2021 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;

- Il Comune di Castello di Godego ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato

CONSIDERATO CHE:

- La Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A.), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2);
- Il Comune di Castello di Godego risulta inserito in zonizzazione IT0522 Pianura per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto (NO2) idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzene (C6H6) e ozono (O3);
- Nell'anno 2020 sono stati registrati un numero superiore di superamenti del limite del PM10 rispetto al limite di legge pari a n.35 superamenti annuali;
- Le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;
- Il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano, al quale il nostro Comune appartiene, in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO2, Benzene, Benzo(a)pirene, PM10, PM2,5, NOx, ecc.);
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1908 del 29 novembre 2016, è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria; l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano", che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con DGRV n.1355 del 16.09.2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a seguito dell'intesa tra le Regioni firmatarie dell'Accordo di Bacino Padano, la Regione Veneto ha stabilito di posticipare il blocco dei veicoli euro 4 previsto dall'1 ottobre 2020 all'1 gennaio 2021;
- con DGR n.1898 del 29.12.2020 la Regione Veneto ha stabilito di rimodulare all'11 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel;
- con Decreto n.1 dell'08.01.2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che il "blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto, disposto con deliberazione di Giunta Regionale n.1898 del 29 dicembre 2020, sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 3, del D.Lgs.n.1/2018";
- con deliberazione di Giunta Regionale n.238 del 02.03.2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del Bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione

meteorologica e modellistica di condizione atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

- con deliberazione di Giunta Regionale n.1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n.238/2021;
- si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) il 10.09.2021, presieduto e coordinato dalla Provincia di Treviso - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimenti da adottare;

RILEVATO CHE:

- Le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - Nessuna allerta - verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - Livello di allerta 1 - arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata nei giorni previsti di controllo, sui quattro giorni antecedenti;
 - Livello di allerta 2 - rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata nei giorni previsti di controllo, sui dieci giorni antecedenti;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi;
- Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- I cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

RITENUTO necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTI:

- La D.G.R.V. n.122 del 27/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- La D.G.R.V. n.1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- La seduta del C.I.S. in data 6/09/2018 nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;
- Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- Il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- La Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- Le D.G.R.V. n.3748 del 26/11/2004 e n.936 del 12/04/2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- L'art. 7, comma 1, lettera a) e B) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio

artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- L'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

Per quanto indicato nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate, che siano applicate ed osservate le seguenti misure, salvo le eventuali successive modifiche/integrazioni:

In tutto il territorio comunale, DAL 01 OTTOBRE 2021 fino al 30 APRILE 2022, è fatto:

DIVIETO

Di mantenere acceso il motore:

- Degli autobus, compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- Degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- Degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;

Inoltre, in tutto il territorio comunale nel periodo fino al 30 APRILE 2022.

E' fatto

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n.412/93 e s.m.i.:

- A massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n.412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

- A massimi 16°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/legali rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- Esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- L'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di

soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

- Gli edifici adibiti a piscine;

E' fatto obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

E' fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa.

E' fatto

DIVIETO

1. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:
 - In allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 - In allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
 - Dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";
2. Climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - a) Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - b) Box, garage, depositi;
3. Divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali ad eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
4. Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (divieto dal 01 ottobre 2021 al 15 aprile 2022)

INVITA

- A rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- Ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- Ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- A sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- A bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di

umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile);

- A lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;

- Ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;

- Ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;

- Ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarsi delle polveri;

I titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere le porte di accesso ai rispettivi locali di competenza, ancorché azionate e presidiate da appositi dispositivi, costantemente chiuse;

- Ad evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;

- A non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;

- Ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO₂ = gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;

- A prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;

- A limitare le attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;

- Ad azionare in auto gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;

- A ricordare che l'esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l'influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo);

2. Condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):

2.1 La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

2.2 Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa.

Sanzioni previste

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).

Il Comando della Polizia Locale e le altre forze dell'ordine provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- Alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera - C.I.S.;
- Alla Provincia di Treviso - Settore Ambiente Pianificazione Territoriale - T.T.Z.;
- Al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di Polizia di Treviso, ai Carabinieri, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso;
- All'Azienda di trasporto pubblico;
- Alla Direzione Generale dell'ULSS n.2;
- Al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- Ai Settori comunali.

Il Sindaco
DIEGO PARISOTTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)